



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

204^A seduta della VI Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 26 marzo 1998.

Presiede la presidente del Consiglio regionale Celestina Ceruti, indi il vicepresidente Rodolfo Ridolfi.

Segretario: Patrizia Cantoni.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) ALNI Daniele | 19) DRAGOTTO Giorgio |
| 2) BALBONI Alberto | 20) GARAGNANI Fabio |
| 3) BALLARINI Giovanni | 21) GIACOMINO Rocco Gerardo |
| 4) BARTOLINI Silvia | 22) GILLI Luigi |
| 5) BASTICO Mariangela | 23) GIOVANELLI Ferruccio |
| 6) BERETTANINO | 24) IELO Girolamo |
| 7) BERTELLI Alfredo | 25) LA FORGIA Antonio |
| 8) BERTOLINI Isabella | 26) LEONI Gianarturo |
| 9) BIGNAMI Marcello | 27) LISI Giorgio |
| 10) BOCCHINI Ariana | 28) LOMBARDI Marco |
| 11) BORGHI Gianluca | 29) LORENZI Franco |
| 12) BOTTAZZI Luigi | 30) MARIUCCI Luigi |
| 13) CAMPAGNOLI Armando | 31) MOLINARI Manlio |
| 14) CANTONI Patrizia | 32) PARMA Maurizio |
| 15) CERUTI Celestina | 33) RASMI Carlo |
| 16) COCCHI Renato | 34) RIDOLFI Rodolfo |
| 17) COTTI Lamberto | 35) RIVOLA Pier Antonio |
| 18) DAVOLI Lorenza | 36) TASSI Pietro Vincenzo |
| | 37) ZANOTTI Katia |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Agogliati, Bissoni, Errani, Fabbri, Gnassi, Guerra, Morra, Pieri, Sandri e Tampieri.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Amoretti, Sabbatini e Zucca.

Oggetto n. 3493: Legge 17 febbraio 1992, n. 179. Procedure per la cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari di cooperativa a proprietà indivisa. (Proposta della Giunta regionale in data 24 febbraio 1998, n. 176)

Progr. n. 868

Oggetto n. 3493: Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Procedure per la cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari di cooperativa a proprietà indivisa.
(Proposta della Giunta regionale in data 24 febbraio 1998, n. 176)

Prot. n. 4366/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 176 del 24 febbraio 1998, recante in oggetto "Proposta al Consiglio. L. 17 febbraio 1992 n. 179. Procedure per la cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari di cooperativa a proprietà indivisa" e che qui di seguito si trascrive integralmente:

""LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457;

Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 179;

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 85;

Vista la legge regionale 2 giugno 1980 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che:

- l'art. 18 della legge 179/92 consente la cessione in proprietà degli alloggi ai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa che abbiano ottenuto contributi pubblici, a condizione che detti contributi siano stati concessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, ossia prima del 15 marzo 1992;
- la Giunta Regionale con delibera n. 3125 del 5 luglio 1994 ha ritenuto congruo l'applicazione dei medesimi criteri definti dalla L. 179/92 anche per il recupero dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 46/80 prevedendo in particolare:
 - il mantenimento a favore dei beneficiari dei contributi integrativi concessi ai sensi della l.r. 28 maggio 1975 n. 36;

- il rimborso in misura del 50% dei contributi integrativi erogati ai sensi dell'art. 16 della l.r. 2 giugno 1980 n. 46 e successive modifiche o integrazioni;
- il differimento al 31 dicembre 1994 del termine di presentazione da parte delle cooperative a proprietà indivisa con oltre 150 alloggi dei piani di cessione;

Ritenuto di condividere i criteri indicati dalla Giunta Regionale nella citata delibera 3125/94 e ritenuto altresì utile definire le modalità attuative, mediante le quali la cooperativa potrà procedere all'assegnazione degli alloggi in proprietà individuale dando atto nei rogiti:

- degli estremi del provvedimento autorizzativo,
- dell'accettazione del piano di riparto del mutuo e del contributo, ai fini del frazionamento del mutuo e del relativo accollo individuale, nei termini dell'adesione dell'istituto mutuante,
- dell'avvenuto pagamento della somma dovuta sul conto corrente n. 367409 intestato al Presidente della Giunta Regionale V.le A.Moro 52 Bologna;

Considerato altresì che l'autorizzazione prevista dall'art. 18 della legge 179/92 è provvedimento conclusivo di un procedimento diretto alla verifica dei presupposti previsti dalla stessa legge e che pertanto la competenza al rilascio della suddetta autorizzazione rientra nelle competenze del Direttore generale della programmazione e pianificazione urbanistica ai sensi ed in applicazione delle l.r. 41/92 e 31/94 oltre che della D.G.R. 2541/95;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Qualità Edilizia Ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 - sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2541/95;

Dato atto altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Programmazione - Pianificazione Urbanistica dott. Roberto Raffaelli in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 sesto comma, della L.R. n.41/92 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area Qualità Edilizia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

di proporre al Consiglio Regionale:

- 1) di approvare i criteri generali per il recupero dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 46/80 come definti dalla D.G.R. n. 3125 del 5 luglio 1994;
- 2) di approvare le procedure descritte nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- 3) di attribuire al Direttore Generale della programmazione la competenza al rilascio delle previste autorizzazioni ovvero degli atti di assenso stabiliti dall'art. 18 della legge 179/92 nella forma prevista dall'allegato A alla presente deliberazione;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna;
- 5) di inviare il presente provvedimento al CER.

- - -

ALLEGATO A

Procedura di autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa con contributi della regione Emilia Romagna

1. Oggetto.

Gli adempimenti richiesti alla Regione Emilia-Romagna si riferiscono a cooperative indivise che hanno ricevuto contributi regionali:

- ai sensi della L. 457/78;
- integrativi ai sensi delle l.r. 46/80 e 40/82;

2. Verifica del diritto.

La verifica del diritto concerne:

- a) la data della concessione dell'agevolazione, coincidente con la data della pubblicazione sul BUR del provvedimento di localizzazione e di individuazione del soggetto attuatore;
- b) il numero degli alloggi interessati al provvedimento, riferito al totale degli alloggi dell'insediamento individuato dal QTE finale dell'intervento.
Tale numero deve essere almeno pari al 60%; gli alloggi residui per i quali la cooperativa non ha deliberato la cessione in proprietà non potranno essere ceduti in tempi successivi con la medesima disposizione di legge;
- c) le altre condizioni previste dall'art. 18 della L. 179/92:
 - atto costitutivo e statuto modificati - se necessario;
 - deliberazione dell'assemblea ordinaria validamente costituita;
 - eventuale integrazione o modifica della convenzione comunale e nulla osta del comune;
 - adesione dell'istituto mutuante;
- d) le norme particolari per le cooperative con più di 150 alloggi;

- la presentazione del piano di cessione, entro il 31 dicembre 1994;
 - la data di entrata in ammortamento del mutuo principale, che deve essere anteriore di 5 anni alla data della domanda;
3. Documentazione e determinazione della differenza fra il contributo ottenuto come cooperativa a proprietà indivisa e quello che sarebbe stato ottenuto come cooperativa a proprietà divisa.
- A) se la cooperativa ha ottenuto una agevolazione ai sensi della L. 457/78, deve produrre un prospetto del calcolo della differenza fra il contributo ottenuto e quello che avrebbe ottenuto se si fossero applicati i parametri previsti per le cooperative a proprietà divisa.

Nella richiesta dovranno essere dichiarati, mediante apposito modello:

- l'importo e il tasso del finanziamento;
- l'importo dei prefinanziamenti;
- la data di erogazione del finanziamento;
- le date di erogazione dei prefinanziamenti;
- la data di inizio dell'ammortamento;
- il numero di date semestrali;
- il tasso iniziale a carico;
- le variazioni e le date di variazione dei tassi a carico;

Il calcolo della differenza fra i contributi sarà effettuato con l'espressione:

$$D = A2 - A1 + \text{Somma}(dt \cdot Pi \cdot gg / 36000)$$

in cui:

- A2 = importo complessivo della quota a carico della regione per interessi sul mutuo agevolato concesso, calcolato con i tassi di interesse per gli interventi finalizzati alla cessione in proprietà. Tale costo è determinato dalla differenza fra il tasso dovuto all'istituto di credito ed il tasso a carico della cooperativa per ogni

periodo semestrale fra il primo e quello in cui viene concessa l'autorizzazione.

- A1 = importo complessivo della quota a carico della Regione per interessi sul mutuo agevolato concesso, calcolato con i tassi di interesse per gli interventi delle cooperative indivise. Tale costo è determinato dalla differenza fra il tasso dovuto all'istituto di credito ed il tasso a carico della cooperativa per ogni periodo semestrale fra il primo e quello in cui viene concessa l'autorizzazione,
- Pi = anticipazioni concesse sulla quota di mutuo assegnata, prima dell'inizio dell'ammortamento;
- dt = differenza fra i tassi equivalenti annui del periodo in esame, per gli interventi finalizzati alla proprietà divisa e indivisa;
- gg = numero di giorni;

B) se la cooperativa ha ottenuto un contributo integrativo ai sensi della l.r. 46/80 e successive variazioni, il richiedente dovrà fornire un prospetto di calcolo dell'entità del contributo ottenuto.

Il valore del contributo sarà calcolato mediante l'espressione:

$$I = n \times R$$

in cui:

- n = numero delle rate annuali di contributo versate,
- R = ammontare della rata annuale.

4. Autorizzazione regionale.

A conclusione dell'istruttoria, il direttore generale provvederà a rilasciare l'autorizzazione regionale, come previsto dall'art. 18 della Legge 179/92, specificandone il termine di scadenza.

La validità di detta autorizzazione è legata alla restituzione di parte dei contributi ottenuti, il cui calcolo è effettuato rispetto alla data di esecuzione del conteggio; questa data rappresenta il termine di validità dell'autorizzazione. Decorso il termine di validità, dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione dovrà riportare:

- 1) Nel caso in cui la cooperativa abbia ricevuto contributi per effetto della legge 457/78,

- il termine di decorrenza del tasso individuale;
 - la somma che la cooperativa deve versare, dandone atto nei rogiti, pari alla metà dell'ammontare della somma D calcolata come indicato al precedente paragrafo;
 - le modalità del versamento sul capitolo 4889 del bilancio regionale.
- 2) Nel caso in cui la cooperativa abbia ricevuti contributi integrativi per effetto della l.r. 46/80 e successive modifiche e integrazioni:
- la somma che la cooperativa deve versare, dandone atto nei rogiti, pari alla metà dell'ammontare della somma I calcolata come indicato al precedente paragrafo;
 - le modalità del versamento sul capitolo 4610 del bilancio regionale.
- 3) Nel caso in cui la cooperativa abbia ricevuto contributi per effetto della legge 457/78 e integrazioni per effetto della l.r. 46/80 e successive modifiche e integrazioni,
- il termine di decorrenza del tasso individuale;
 - la somma che la cooperativa deve versare, dandone atto nei rogiti, pari alla metà dell'ammontare della somma D + I calcolata come indicato al precedente paragrafo;
 - le modalità del versamento sui capitoli di bilancio sopra specificati.""

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 4066 del 20 marzo 1998;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 24 febbraio 1998, progr. n. 176, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * *

AV/dn